



Scuola
Università
Ricerca

Sede nazionale – Comparto scuola

Corso Marconi 34, 10125 Torino
Tel/fax 011.655.897
scuola@cubpiemonte.org
www.cub.it - www.cubpiemonte.org

Egregio Signor Ministro dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca On. Prof. Maria Chiara Carrozza

In merito alla esclusione dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti in possesso del diploma di Maturità Magistrale [abilitante ai sensi dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d. l. 16 aprile 1994, n. 297. D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n° 323] conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, evidenziamo quanto segue.

1) Alcuni docenti nell'anno 2012 hanno proposto ricorso al Presidente della Repubblica - numero affare 04929/2012 - avverso il d.m. MIUR ° 44 del 12 maggio 2011, impugnandolo nella parte in cui *"... non consente l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento in III fascia del personale docente avente titolo all'insegnamento ed all'inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto e di circolo..."* e del d.m. del MIUR 13.07.2011 n° 62, nella parte in cui, *"...disponendo che nelle graduatorie di circolo e di istituto non possa essere inserito in I e II fascia il personale docente non presente nelle graduatoria ad esaurimento, prevede che in II fascia non possono essere inseriti i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, nonché avverso atti collegati e consequenziali...."*.

2) Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, all'Adunanza di Sezione del 05 giugno 2013, - su richiesta del MIUR - in riferimento al sopra citato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, nell'esprimere il parere richiesto accoglieva la parte riguardante il D.M. n. 62 del 2011 disponendo che ***"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia..... La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti***

in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002....".

3) La dichiarazione di illegittimità - D.M. n° 62 del 2001 - nel caso *de quo* ha efficacia *erga omnes*.

4) Considerato che all'amministrazione non è consentito discostarsi dal parere reso dal Consiglio di Stato, avente carattere vincolante [art. 14, comma primo, del DPR n° 1199/1971, come modificato dall'art. 69, comma 2, lett. a), della l. 69/2009], il decreto finale di decisione del ricorso straordinario ha una valenza meramente dichiarativa.

5) Non risulta che il MIUR ad oggi abbia preso atto dell'illegittimità del D.M. n° 62 del 2011 rilevata dal Consiglio di Stato con il parere di cui sopra.

6) Risulta evidente, pertanto, che persiste, da oltre 12 anni, da parte del MIUR un comportamento ostativo e omissivo - posto in essere con l'emanazione di norme illegittime - nei confronti dei docenti [qualificati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria in possesso dei titoli di Scuole ed Istituto Magistrale, abilitanti all'insegnamento, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002] che chiedono l'accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto. Tale *modus operandi* danneggia tutti i docenti in possesso dei titoli di Scuole ed Istituto Magistrale, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002

La scrivente Associazione Sindacale, riservandosi azione penale ai sensi dell'art. 328 c.p. qualora Codesta Amministrazione non provveda all'attuazione di quanto previsto da Legge

DIFFIDA CODESTA AMMINISTRAZIONE


A) a prendere atto con effetto immediato del parere del Consiglio di Stato di cui sopra ponendo fine al comportamento ostativo e omissivo posto in essere nei confronti dei docenti [qualificati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria in possesso dei titoli di Scuole ed Istituto Magistrale, abilitanti all'insegnamento, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002] che chiedono l'accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto;

B) ad emanare idonei provvedimenti finalizzati all'immediata collocazione in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti illegittimamente inseriti per eccesso di potere nelle corrispondenti graduatorie di III fascia;

C) riservandosi ogni azione legale in sede amministrativa, civile e penale a tutela degli aventi diritto anche al fine del risarcimento dell'eventuale danno subito.

**Per la CUB Scuola Università Ricerca
Il Coordinatore Nazionale**

Cosimo Scarinzi



Torino, 1 febbraio 2014